ISTITUZIONE DEL RUOLO SANITARIO DEGLI UFFICIALI MEDICI DI POLIZIA DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA

# Art. 10

L'aliquota di capitani che il Ministero dell'interno puo' assumere in servizio temporaneo di polizia ai sensi del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15, ratificato con legge 22 aprile 1958, n. 342, e' ridotta a 20 unita'.

TABELLA

ORGANICO UFFICIALI MEDICI DI POLIZIA

Colonnelli..... N. 1 Tenenti colonnelli..... N. 5
Maggiori..... N. 14 Capitani..... N. 25 Tenenti..... N. 35 --- N. 80

Versione in vigore dal 9 agosto 1962, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Istituzione del ruolo sanitario degli ufficiali medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza |
| Estremi | Legge 26 giugno 1962, n. 885 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 1962 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-del-ruolo-sanitario-degli-ufficiali-medici-di-polizia-del/art-10/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it